



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0004609-P-11/09/2013

F. l. a. a./2012/1443



126925537

ALLA FEDERAZIONE MEDICO
SPORTIVA ITALIANA (FMSI)

Viale Tiziano, 70

00196 ROMA

E, pc
ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

OGGETTO: Articolo 42-bis legge 9 agosto 2013, n.98.

In riscontro alla nota di codesta Federazione, in data 5 settembre 2013, riferita alla norma indicata in oggetto, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello scrivente Dicastero in ordine a difficoltà interpretative delle disposizioni introdotte dall'art.42-bis, della legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 del decreto-legge n.69 del 2013, e così garantirne la corretta attuazione, acquisite le valutazioni tecniche della competente Direzione generale, si formulano le seguenti valutazioni.

Come è noto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 2012, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria per chi pratica attività sportiva, aveva introdotto l'obbligo di certificazione sanitaria per i soggetti che praticano attività sportiva, anche a livello

ludico-motorio, senza tuttavia recare specifiche indicazioni in ordine ai medici certificatori.

La disposizione è stata modificata da un emendamento di iniziativa parlamentare, presentato ed approvato al Senato, in occasione della conversione del decreto-legge n.69 del 2013. Tale innovazione normativa è entrata in vigore il 21 agosto 2013.

La norma in questione è stata introdotta all'art.42-bis, del D.L. n.69 del 2013, rubricato "*Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria*" che, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni" ha soppresso l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale, che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158, sopra citato, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

La stessa disposizione nel confermare l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, ha rinviato alla specifica valutazione del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma.

Alla luce delle suddette innovazioni normative, e con specifico riferimento alla questione sottoposta da codesta Federazione, volta ad ottenere chiarimenti circa la possibilità o meno per il medico specialista in medicina dello sport, di certificare lo stato di salute per l'attività sportiva non agonistica, si esprime l'avviso favorevole dello scrivente Ministero, sulla base delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si rileva che la ratio dichiarata dell'art. 42-bis muove dalla necessità di semplificare ulteriormente la complessa materia delle certificazioni

sanitarie, come peraltro si evince dalla rubrica stessa dell'articolo.

E', pertanto, di tutta evidenza che la volontà che ha mosso il legislatore non era finalizzata a modificare l'assetto vigente, per quanto attiene alla figura del medico certificatore, bensì quella di eliminare un onere amministrativo, con i relativi riflessi economici, gravante sui cittadini che si avvicinavano alla pratica sportiva amatoriale. Ciò anche al fine di rendere più semplice l'accesso a tale pratica.

Sul piano letterale può altresì argomentarsi che la norma di cui al citato art.42-bis, allorquando fa salvo l'obbligo di certificazione presso il "medico", non specifica se trattasi del medico di medicina generale o del medico specialista dello sport, ma si limita ad aggiungere tra i soggetti prescrittori il "pediatra di base" usando peraltro una formula non correttamente in linea con il sistema vigente, che contempla esclusivamente le figura del "pediatra di libera scelta".

A ciò può essere aggiunto che le nuove disposizioni introdotte dall'art.42-bis nulla hanno innovato rispetto alle certificazioni sanitarie connesse alla pratica sportiva comportante un elevato impegno cardiovascolare, sia ove trattasi di attività non agonistica, sia ludico-motoria; ne consegue, pertanto, che l'articolo 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito specificatamente a tale attività sportiva, debba essere considerato vigente.

Ai sensi di tale articolo 4, l'esito del controllo medico mediante l'esecuzione di una serie di esami clinici, può essere certificato dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dal medico specialista dello sport.

Su di un piano sistematico deve altresì osservarsi che, se è già prevista la possibilità anche per il medico specialista dello sport di certificare lo stato di salute di chi pratica attività sportiva non agonistica, con elevato

impegno cardiovascolare, in assenza di univoche prese di posizione legislative deve ritenersi consentita la certificazione anche da parte del medico specialista dello sport in relazione alla semplice attività sportiva non agonistica.

In conclusione, ad avviso dello scrivente Ufficio, per il medico specialista dello sport, al pari del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, anche dopo l'entrata in vigore dell'art.42-bis della legge n.98 del 9 agosto 2013, persiste la possibilità di certificare lo stato di salute sia di chi pratica attività sportiva non agonistica, di cui all' art. 3 del citato decreto ministeriale, sia di chi pratica attività sportiva non agonistica ad elevato impegno cardiovascolare, di cui all'art.4 dello stesso decreto.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



GR